

ECCMO TRIBUNALE DEL RIESAME

DI FIRENZE

ISTANZA DI RIESAME DI SEQUESTRO PREVENTIVO

R.G.N.R. 21524/14 – R.G.G.I.P. 11851/14 – GIP Dott. M.M. Dolores Limongi

(ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p.)

per il **Comune di Londa**, con sede in Londa (FI), Piazza Umberto I n. 9, c.a.p. 50060 (C.F. 01298630482), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* **Aleandro Murras**, autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 26 gennaio 2015 (**doc. 1**), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Medaglia (MDGSVT70C13C352C) e Francesco Barchielli (BRCFNC73R12H901H) e domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via B. Lupi 29, c.a.p. 50129 Firenze, come da procura speciale in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: salvatore.medaglia@firenze.pecavvocati.it, ovvero al seguente numero di fax: 055.26.75.148, quale *“persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione”*

e

il Sig. **Aleandro Murras**, nato a Pontassieve il 1 agosto 1951 e residente a Londa (FI), Via Iacopo Ricci 11 (C.F. MRRLDR51M01G825U), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Medaglia e Francesco Barchielli, come da procura speciale in calce e nomina dei difensori depositata presso l’Autorità Procedente di cui si allega copia (**doc. 2**)

nonché

il Sig. **Antonio Ventre**, nato a La Spezia il 31 agosto 1965 e residente in Borgo San Lorenzo (FI), Loc. San Cresci 19 (C.F. VNTNTN65M31E463O), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Medaglia e Francesco Barchielli,

come da nomina dei difensori depositata presso l’Autorità Procedente di cui si allega copia (**doc. 3**)

*** **

SOMMARIO

FATTO	2
1.1. Fase A – Svaso mediante apertura dello scarico di fondo	4
1.2. Fase B – Asportazione di materiale a bacino vuoto.....	9
DIRITTO	14
1. Sulla carenza del <i>fumus boni iuris</i>	14
1.3. Sul reato di cui all’art. 256, comma 2, del D.lgs 152 del 2006.....	14
1.4. Sul reato di cui all’art. 734 c.p.	17
1.5. Sul reato di cui agli art. 452 in relazione all’art. 440 c.p.	21
2. Sulla carenza del <i>periculum in mora</i>	24

FATTO

I ricorrenti presentano istanza di riesame del sequestro preventivo ritenendo che lo stesso sia stato disposto per un equivoco di fondo che ha portato ad ipotizzare insussistenti fattispecie di reato, posto che la disciplina distintamente le preliminari operazioni di “*svaso*” del lago di Londa con apertura dello scarico di fondo e fuoriuscita di acqua mista a sabbia e ghiaia (**fase A**) ⁽¹⁾, di competenza del Comune di Londa, e quelle di “*asportazione di materiale a bacino vuoto*” (**fase B**) ⁽²⁾ tramite mezzi meccanici (ruspe e camion) previste nel progetto definitivo autorizzato dalla Provincia ai sensi del R.D. 523 del 1904 (autorizzazione idraulica) e tutt’ora da realizzare in seguito alla redazione del progetto esecutivo, alla caratterizzazione definitiva dei sedimenti effettuata in contraddittorio con ARPAT nel dicembre 2014 ed all’aggiudicazione dell’appalto ad impresa specializzata.

¹ Art. 2, lett. a), del D.M. 30 giugno 2004 «*svaso*»: *svuotamento totale o parziale dell’invaso mediante l’apertura degli organi di scarico o di presa.*

² Art. 2, lett. d), del D.M. 30 giugno 2004 «*asportazione di materiale a bacino vuoto*»: *operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato.*

Al fine di ricostruire il quadro normativo vigente e di dimostrare l'insussistenza del *fumus boni iuris* dedotto nel provvedimento cautelare occorre dunque ricostruire cronologicamente l'*iter* procedimentale seguito dal **Comune di Londa e dall'Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve**.

L'invaso nel Torrente Rincine in località Gorazzaio (c.d. Lago di Londa), situato nel perimetro urbano del capoluogo del comune di Londa, nel corso degli anni ha acquisito caratteristiche di multifunzionalità per l'elevata richiesta di fruizione ricreativa e turistica da parte della popolazione.

Nell'anno 2008 l'Amministrazione comunale ha segnalato che il processo naturale di interrimento del lago, mediante i sedimenti trasportati dal torrente immissario che per lo sbarramento (briglia) si sono depositati sul fondo dell'invaso, comprometteva ormai le funzioni ad esso assegnate.

Per rispondere a tale richiesta dell'Amministrazione comunale, ed all'obbligo di eseguire i lavori di ripristino da questa assunto con la Provincia di Firenze con il foglio di condizioni di gestione dell'invaso sottoscritto nel 2009 (**doc. 4**), l'Unione dei Comuni ha predisposto un progetto definitivo per l'esecuzione di lavori di approfondimento del fondale e la realizzazione opere di protezione e prevenzione, da realizzare mediante specifico finanziamento regionale.

Per poter realizzare il progetto definitivo di "**asportazione di materiale a bacino vuoto**" (**fase B**), denominato "*Interventi per la gestione dei sedimenti del Torrente Rincine e prima manutenzione dell'invaso in loc. Gorazzaio, Comune di Londa (FI)*", occorre pertanto eseguire preliminarmente le operazioni di **svaso** (**fase A**), di esclusiva competenza del Comune di Londa, per poi procedere, una volta che i sedimenti presenti sul fondo si sarebbero asciugati durante la stagione estiva, all'asportazione meccanica degli stessi

(tramite ruspe, camion e mezzi di trasporto) ed alla loro gestione come “terre e rocce da scavo”, in presenza dei presupposti di legge, oppure come rifiuti, laddove la caratterizzazione finale da eseguire ad invaso vuoto, avesse sortito esito negativo.

1.1. Fase A – Svaso mediante apertura dello scarico di fondo

È significativo osservare come anche ai sensi del D.M. 30 giugno 2004, recante “*Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi*”, le operazioni di **svaso** siano di competenza esclusiva del Gestore⁽³⁾ e nel caso di specie del Comune di Londa che nell’effettuare tali operazioni si è attenuto alle specifiche del “*Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione dell’invaso di Londa Torrente Rincine loc. Gorazzaio Comune di Londa*”, registrato in archivio provinciale al n. 176 del 29/04/09 (**doc. 4**), nonché, come da prescrizioni della Provincia di Firenze (**doc 10**), alle linee guida ARPAT 2009 “*Gli invasi artificiali. Elementi per una gestione sostenibili*” (**doc. 5**).

Le **modalità di svaso** (fase A) venivano dunque comunicate dall’Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisevie con:

1) nota del **20 novembre 2013** prot. 10157/11 (**doc. 6**), la cui allegata relazione generale a pagina 10 descrive lo svasamento (**doc. 7**), indirizzata alla Provincia di Firenze (Ufficio Difesa del Suolo, Servizio Geologico e Demanio Fluviale, Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti), all’Autorità di Bacino del Fiume Arno, al Genio Civile ed al Comune di Londa;

2) nota del **20 marzo 2014** prot. 1951/11 (**doc. 8**), recante ad oggetto “*Comunicazione apertura scarico di fondo per lo svuotamento dell’invaso e intervento di recupero della fauna ittica*”, indirizzata alla Provincia di Firenze

³ Art. 2, lett. d), del D.M. 30 giugno 2004: *l) «gestore»: il titolare della concessione di derivazione o richiedente la stessa oppure, se soggetto diverso, il gestore dello sbarramento.*

(Ufficio Difesa del Suolo), alla Polizia Provinciale ed ai Comuni di Londa, Dicomano, Rufina, Pelago e Pontassieve;

3) nota del **12 giugno 2014** prot. 3958/11 (**doc. 9**), recante ad oggetto *“Comunicazione apertura scarico di fondo per lo svuotamento dell'invaso in data 14/06/14”*, indirizzata alla Provincia di Firenze (Ufficio Difesa del Suolo), alla Polizia Provinciale ed al Comune di Londa.

Le suddette comunicazioni, inerenti si ribadisce la fase A di svaso, venivano riscontrate con nota della Provincia di Firenze, Dipartimento del Territorio, del 1 aprile 2014 n. prot. 144158 (**doc. 10**), secondo la quale *“In riferimento alle operazioni di svuotamento del invaso in oggetto, di cui alla vostra comunicazione n. 1591/11 del 20/03/2014, si richiama la necessità di seguire le modalità operative contenute nelle Linee Guida “Gli invasi artificiali -- elementi per una gestione sostenibile)” (ARPAT, 2009)”*.

Le operazioni di svaso venivano inoltre precedute da un esteso confronto tra l'Amministrazione comunale, la cittadinanza e le associazioni di pescatori, al fine di ridurre quanto più possibile l'inevitabile impatto sulla fauna ittica, tanto che tramite comunicato stampa veniva persino convocata una specifica assemblea pubblica nella sala consiliare per il 17 marzo 2014 (**doc. 11**).

Dopo aver effettuato due svasi parziali in data 1 febbraio 2014 e 12 febbraio 2014 (**doc. 8**), così come previsto dalle linee guida ARPAT 2009, il Comune di Londa e l'Unione dei Comuni hanno quindi atteso l'allerta meteo della protezione civile per poter eseguire l'ultimo svaso (totale) in “coda di piena”, ovvero al termine del maggiore afflusso d'acqua nei torrenti Rincine e Moscia posti a valle dello sbarramento. Per il 14 giugno 2014, giorno in cui venne effettuato lo svaso, infatti, la Protezione Civile aveva infatti diramato

l'allerta meteo "criticità idrogeologica arancione" (**doc. 12**) con conseguente corretta programmazione dell'intervento.

È significativo osservare come la raccomandazione di eseguire l'intervento in "coda di piena" (e non durante la piena) sia contenuta nelle linee guida ARPAT 2009 laddove si prevede che *"in alcuni casi reali in termini di preservazione della qualità biologica delle acque e di integrità delle popolazioni ittiche, sono consigliabili svassi parziali da effettuare in coda di piena, laddove le caratteristiche del bacino idrografico lo facciano ritenere opportuno. Da un punto di vista bio-ecologico è infatti ipotizzabile che, di fronte a un evento di piena, le comunità si preparino istintivamente ai rischi di deriva cercando rifugi, laddove questi esistono. Vi sono comportamenti noti sia per la fauna ittica, che tende a ripararsi negli anfratti o nelle aree inondabili, sia per i macroinvertebrati, che cercano rifugio nel substrato fino a raggiungere il dominio iporreico. Naturalmente, quanto descritto necessita di ulteriori verifiche in campo per una conferma dei risultati positivi rilevati".*

Attenendosi all'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per il 14 giugno 2014 (**doc. 12**) venivano pertanto organizzate le operazioni di svasso completo del Lago di Londa, posto che in ogni caso, sia che vi fosse stata sia che non vi fosse stata la rilevante precipitazione le condizioni meteo erano comunque avverse e tali da lasciar presumere che le comunità si sarebbero preparate istintivamente ai rischi di deriva.

La raccomandazione di eseguire lo svasso in coda di piena non costituiva comunque un obbligo normativo, ma una possibilità da valutare nel caso concreto, tanto che le stesse linee guida ARPAT 2009 specificano che *"L'applicazione di quanto ora descritto è, ovviamente, subordinata alle esigenze di sicurezza, gestione e produzione degli impianti, ed è il gestore che ne deve valutare l'applicabilità e le modalità esecutive caso per caso".*

Lo stesso “Piano della tutela delle acque” della Provincia di Firenze, richiamato nelle linee guida, prevede del resto che *“inizio delle operazioni di svasso in “coda di piena”, ovvero graduale apertura della valvola di fondo quando il fiume è a livello di morbida (⁴), che sarà quindi modulata e prolungata per il tempo necessario al totale svuotamento del bacino”* (doc. 13).

Non essendovi state le precipitazioni indicate nell’allerta meteo della Protezione Civile il tecnico presente sul posto si è pertanto attenuto ai criteri appena enunciati, procedendo all’apertura graduale della valvola di fondo, come si evince dal registro delle letture di invaso del 14 giugno 2014 (doc. 14).

L’apertura dello scarico di fondo ha comportato, com’è previsto per tutti gli interventi di svasso, la fuoriuscita di acqua mista a sabbia e ghiaia, i cui depositi si sono poi andati a posizionare nell’alveo dei torrenti Rincine e Moscia, secondo un processo fisiologico e naturale che avviene proprio per non arrecare danno all’ambiente, come vedremo meglio in seguito, posto che la sottrazione del trasporto dei sedimenti nelle acque superficiali provoca i noti fenomeni di erosione degli alvei dei fiumi e delle coste marine.

I depositi in questione, infatti, ancorché restino depositati dall’acqua nel tratto a valle dello sbarramento in seguito allo svasso, verranno poi trasportati via per la stessa azione erosiva delle acque in occasione delle prossime piene, come sarebbe accaduto naturalmente in assenza della briglia.

Il deflusso verso valle dei sedimenti trascinati dalla corrente d’acqua è comunque stato modesto, come attestato nello stesso decreto di sequestro laddove si dà atto a pagina 6 di un quantitativo di circa 600 mc (doc. 15), peraltro non di sedimenti ma di acqua mista a sabbia e ghiaia (definiti

⁴ Dizionario Hoepli: Morbida: “Regime di un corso d’acqua tra quello di magra e quello di piena”.

impropriamente “fanghi”), a fronte di un totale di sedimenti presenti nell’invaso e da rimuovere meccanicamente con l’intervento della fase B, stimati nel progetto assentito con l’autorizzazione idraulica in un totale di 11.973 mc (doc. 7).

È poi da escludere che i rifiuti in questione possano essere classificati rifiuti ai sensi della parte IV del D.lgs 152 del 2006, come vedremo meglio in seguito, sia in quanto i sedimenti trasportati dalle acque hanno una loro precisa funzione ed in quanto non estratti dall’alveo per azione dell’uomo che intenda o abbia l’obbligo disfarsene non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) ⁽⁵⁾, sia in quanto – e ad ogni buon conto – non essendo “*pericolosi*” troverebbe comunque applicazione in subordinata ipotesi l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti prevista art. 185, comma 3 del medesimo decreto ⁽⁶⁾.

Quanto al danno alla fauna ittica i due enti si sono preoccupati di mitigare quanto più possibile l’impatto, comunque prevedibile nelle dimensioni riscontrate, descritto sia nelle linee guide ARPAT 2009 e considerato dalla stessa Unione dei Comuni che nel quadro economico di progetto ha previsto espressamente una voce per il ripopolamento ittico, di cui si dà atto anche nell’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia il 16 giugno 2014, laddove si legge “*all’esecuzione a proprio carico di una re-immissione della ittiofauna a fine lavori valutata in Euro 5.000,00 e ritenuta*

⁵ Art. 183, comma 1, lett. a) del D.lgs 152 del 2006: Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

⁶ Art. 185, comma 3, del D.lgs 152 del 2006: “*Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali o nell’ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni*”

accettabile dal competente Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Firenze”
(doc. 18).

La fase A di svaso, ovverosia quella in ragione della quale il decreto di sequestro preventivo ha ritenuto sussistesse il *fumus commissi delicti* è stata pertanto eseguita correttamente ed in conformità con la normativa vigente, non rilevando la disciplina dei rifiuti, né potendo ipotizzare come vedremo gli altri reati prospettati.

1.2. Fase B – Asportazione di materiale a bacino vuoto

L’art. 2 del D.M. 30 giugno 2004 prevede che in seguito alle operazioni di “svaso” i lavori di “**asportazione di materiale a bacino vuoto**” per rimuovere i sedimenti asciutti presenti all’interno dell’invaso (fenomeno dell’interrimento), possano consistere in operazione di sfangamento che utilizzano macchine per il movimento terra ed automezzi per il trasporto tramite terra verso altra destinazione.

I lavori di asportazione meccanica dall’invaso vuoto, tuttavia, diversamente dallo *svaso*, sono soggetti a specifica autorizzazione idraulica per *lavori in alveo* da parte della Provincia ai sensi del R.D. 523 del 1904, cosicché l’Unione dei Comuni su delega del Comune ha predisposto il progetto definitivo dei lavori, lo ha sottoposto alla Provincia nella versione n. 1 in data 20 novembre 2013 (**doc. 6**), nella versione n. 2 in data 2 dicembre 2013 integrata il 21 marzo 2014 (**doc. 16**) e nella versione n. 3, trasmessa con PEC in data 13 giugno 2014 (**doc. 17**) (diversamente da quanto invece si dà atto nel verbale di sequestro).

La Provincia di Firenze, esaminato il progetto definitivo sotto il profilo idraulico, non essendo competente in materia di terre e rocce da scavo, con provvedimento dirigenziale del 16 giugno 2014 n. 2318 (**doc. 18**) ha rilasciato

l'”*autorizzazione nei soli riguardi idraulici*” ai sensi del R.D. 523 del 1904, con riferimento alla versione n. 2, a cui ha poi fatto seguito la caratterizzazione definitiva in contraddittorio con l'ARPAT ad invaso vuoto e la redazione del progetto esecutivo, procedimenti entrambi ultimati nel mese di dicembre 2014.

Poiché con tale intervento di asportazione del materiale dal bacino vuoto e trasporto in altro sito (**ad oggi neppure iniziato stante l'intervenuto sequestro del 21 gennaio 2015**) si sarebbe potuta ravvisare l'intenzione dell'ente gestore Comune di Londa di disfarsi dei sedimenti sottraendoli alla normale dinamica fluviale, si è reso fin dal principio necessario verificare se il materiale solido in questione, una volta rimosso, dovesse essere qualificato come *rifiuto* o piuttosto come sottoprodotto e pertanto *terre e rocce da scavo* laddove riutilizzabile in altro sito, essendo stato appurato dai rapporti di analisi allegati a i progetti definitivi che **non si tratta in ogni di rifiuti pericolosi**.

Come si evince dal progetto definitivo nella versione n. 3 trasmesso alla Provincia tramite PEC il 13 giugno 2014 (**doc. 17**), originariamente era stato ipotizzato di trasportare i sedimenti estratti tramite mezzi meccanici nel sito di destinazione “*individuato subito a valle della traversa in loc. Le Gualchiere di Remole, nelle adiacenze della sponda sinistra del F. Arno corrispondente alle particelle in Foglio 1 Mappali 1 e 15 ed entro il limite del sedime demaniale nel Comune di Bagno a Ripoli (FI)*”, con destinazione “*Verde pubblico, privato e residenziale*”.

Nello stesso progetto si legge, tuttavia, che “*I rapporti di prova, identificati con n. 132437 del 20/09/13 e n. 132438 del 20/09/13, integrati nella forma emendata del 27/03/13 sono allegati al presente elaborato [...]* Tutti i valori allora riscontrati risultano inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A, **fatta eccezione per un caso per gli idrocarburi C>12** (n. 132438) risultato presente in 76 mg/kg s.s. (>50 mg/kg

s.s.), comunque largamente inferiore al limite di colonna B (750 mg/kg s.s.)”.

A fronte della suddetta incertezza, comunque rilevante si ribadisce per la sola fase B di “**asportazione di materiale a bacino vuoto**”, si è dunque posto il problema in ordine alla possibilità di continuare ad ipotizzare la ricollocazione dei sedimenti in Arno, loc. Le Gualchiere, considerato che in caso di superamento dei limiti della colonna A della Tab. 1, Allegato 5, al Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06, tali sottoprodotti possono essere utilizzati soltanto per siti con destinazione “*Commerciale e Industriale*”, tra i quali non rientra l’alveo del fiume Arno, a prescindere dall’autorizzazione idraulica rilasciata per tutt’altre finalità dalla Provincia di Firenze ai sensi del R.D. 523 del 1904, la quale non è chiamata ad effettuare la caratterizzazione dei sedimenti, per la quale interviene ed è intervenuta invece l’ARPAT.

Nei mesi successivi allo svaso e sino alla data di sequestro i lavori non sono stati dunque avviati, nonostante l’aggiudicazione della gara di fine 2014 da parte dell’Unione, in quanto ad invaso vuoto sono state effettuate nuove caratterizzazioni dei sedimenti in contraddittorio con l’ARPAT.

Da tali caratterizzazioni congiunte tra il laboratorio nominato dall’Unione dei Comuni e quello dell’ARPAT è emerso che 2 campioni su 21 prelevati superano la soglia di cui alla menzionata colonna A (50 mg), peraltro uno di due soli 2 mg ed uno di alcune decine di mg, rimanendo pertanto ben lontani dalla colonna B (500 mg) e continuando ad ingenerare incertezza.

La stessa ARPAT, con nota del 9 dicembre 2014 (**doc. 19**), preso atto del lievissimo scostamento rispetto alla colonna A e non escludendo la possibilità di poter comunque trasportare una parte dei sedimenti escavati in Arno, ha infatti osservato come “*al fine del loro riutilizzo, si ritiene opportuno che siano effettuati approfondimenti della caratterizzazione dei sedimenti per*

definire meglio l'estensione delle zone con concentrazioni maggiori delle CSC per tab. A e, di conseguenza, le relative possibili destinazioni".

Nel dubbio di poter appaltare i lavori e trasportare tramite automezzi i sedimenti in Arno, Loc. Le Gualchiere, o comunque di non potervi trasferire l'intera volumetria asportata, così come ipotizzato originariamente, entrambi gli enti a fine 2014 hanno preso contatti con titolari di cave, ditte che avrebbero potuto valorizzare i sedimenti e con discariche autorizzate per la parte da trattare come rifiuti, cercando altresì di destinarli verso una localizzazione *"commerciale ed industriale"*, poiché comunque i sedimenti stessi non devono necessariamente essere qualificati come rifiuti non superando la colonna B e non essendo pericolosi.

Ad ogni modo il procedimento amministrativo successivo allo svaso (fase A), descritto in questo paragrafo per completezza espositiva e necessario per attuare la fase B, non rileva nell'istanza di riesame in quanto, come detto, le operazioni di **"asportazione di materiale a bacino vuoto"** non sono mai iniziate in quanto il 21 gennaio 2015 è intervenuto il gravato provvedimento di sequestro preventivo motivato sull'urgenza di *"far cessare la fuoriuscita dei fanghi dall'invaso del "lago di Londa" e dunque di impedire la reiterazione del reato di abbandono di rifiuti speciali, mediante la chiusura dello scarico di fondo, al fine di trattenere i sedimenti all'interno dell'invaso in vista dell'adozione di modalità idonee allo smaltimento"* (pag. 9 del provvedimento di sequestro).

La motivazione contenuta nel decreto di sequestro preventivo, che arretra la realizzazione di una rilevante ed essenziale opera pubblica con il concreto rischio di perdita dei relativi finanziamenti, è tuttavia viziata da un equivoco di fondo che per quanto sopra argomentato e per i motivi di seguito indicati, scaturisce dal ritenere che per un verso l'acqua mista a sabbia e ghiaia

dallo scarico di fondo durante le operazioni di svaso (fase A) costituisca rifiuto e che per altro verso il progetto definitivo di estrazione dei sedimenti solidi ad invaso vuoto autorizzato ai soli fini idraulici dalla Provincia (lavori in alveo) sia stato realizzato con le operazioni di svaso del 14 giugno 2014; tutto ciò affermando persino che ciò sarebbe avvenuto con addirittura due giorni di anticipo rispetto alla data di tale autorizzazione meramente idraulica e per i lavori in alveo rilasciata dalla Provincia, quando peraltro lo stesso progetto era soltanto a livello definitivo e pertanto si rendeva evidente che per poterlo attuare gli enti dovevano ancora commissionare la progettazione esecutiva, completare la caratterizzazione analitica ai sensi dell'art. 41-bis della l. 98 del 2013 (come indicato nel progetto definitivo approvato) ed appaltare i lavori ad impresa specializzata.

Non è tuttavia da escludere che tale erroneo assunto, fondato dal rapporto di Polizia Giudiziaria, derivi dalla singolare e mal interpretata coincidenza dovuta al fatto che l'acqua mista a sabbia e ghiaia uscita dallo scarico di fondo durante lo svaso (fase A) sia transitata lungo i torrenti Rincine e Moscia, per poi giungere nel fiume Sieve ed infine in Arno, passando quindi in qualche modo ed in ridottissima misura anche in località "Le Gualchiere" (a valle del fiume Sieve), ovvero sia nello stesso luogo in cui si era originariamente ipotizzato di trasportare (tramite automezzi e su strada) i sedimenti solidi estratti meccanicamente nella fase B ad invaso vuoto.

Partendo dal presupposto che i sedimenti solidi che avrebbero dovuto essere asportati con mezzi meccanici ad invaso vuoto non potranno quindi essere trasportati nel fiume Arno in località "Le Gualchiere", per il superamento dei limiti di colonna A, con il decreto di sequestro sono stati confusi i trasporti (sabbia e ghiaia) contenuti nell'acqua di svaso (che naturalmente devono transitare lungo l'alveo dei torrenti e dei fiumi) con i

sedimenti solidi asportati con i mezzi meccanici e trasportati altrove (su strada), finendo così per ritenere concretizzata la fattispecie di reato, invece del tutto assente, così come le altre, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Sulla carenza del fumus *boni iuris*

1.3. Sul reato di cui all'art. 256, comma 2, del D.lgs 152 del 2006

Il decreto di sequestro preventivo è stato motivato in ordine alla necessità di *“far cessare la fuoriuscita dei fanghi dall'invaso del “lago di Londa” e dunque di impedire la reiterazione del reato di abbandono di rifiuti speciali”*, presupponendo non sono che vi sia stato il reato di cui all'art. 256, comma 2, del D.lgs 152 del 2006 ma che lo stesso fosse addirittura in atto alla data dell'esecuzione del sequestro ovvero sia dopo ben 221 giorni (14 giugno 2014 – 21 gennaio 2015), quando il tempo di svasso completo del lago alla massima apertura dello scarico di fondo è di cinque ore (vds. pagina 8 del foglio delle condizioni di gestione approvato nel 2009 dalla Provincia) (**doc. 4**) e nel caso di specie per l'apertura graduale dello scarico di fondo lo svasso è avvenuto comunque in pochi giorni. Alla data di sequestro dallo scarico di fondo usciva quindi acqua chiara e priva di trasporto solido, come era possibile non solo appurare ma anche ritenere del tutto logico.

Come osservato in narrativa, inoltre, secondo le linee guide ARPAT 2009 all'apertura dello scarico di fondo del lago, deve necessariamente conseguire la fuoriuscita di acqua mista a sabbia e ghiaia e quindi carica di sedimenti che andranno a posizionarsi lungo i torrenti a valle percorrendo poi la normale dinamica fluviale.

Le stesse linee guida ARPAT 2009 ritengono tale evento (naturale) e persino opportuno, laddove precisano che *“In genere i gestori eseguono, dopo lo svasso completo, lo spurgo o sghiaciamento per fluitazione quando esiste una*

sufficiente portata dell'immissario a monte dell'invaso che permette di ripulire dai sedimenti l'interno del bacino per azione erosiva del corso d'acqua, mantenendo lo scarico di fondo aperto. Questa operazione è considerata quella di maggior efficacia e, spesso, di maggior impatto sul tratto di corso d'acqua a valle del bacino. L'asportazione meccanica di sedimenti sicuramente si presenta come una scelta di minor impatto a carico del corso d'acqua, ma apre scenari diversi connessi alla caratterizzazione, classificazione e destinazione temporanea e finale dei materiali, nonché di mancato apporto di sedimenti nella dinamica fluviale e costiera”.

Il rilascio di sabbia ghiaia nel corso d'acqua tramite l'apertura dello scarico di fondo (c.d. sghiaimento ai sensi del citato D.M.) rappresenta pertanto la restituzione dell'apporto di sedimenti che nel corso del tempo è stato sottratto alla dinamica fluviale e costiera da parte della briglia che ha realizzato l'invaso e **non un abbandono di rifiuti**.

Non ricorrono pertanto i requisiti di legge affinché gli stessi possano essere qualificati rifiuti in quanto l'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs 152 del 2006 prevede espressamente che costituisce “rifiuto”: *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*”.

Nessuna delle tre condizioni della menzionata norma trova infatti applicazione nei casi di svaso poiché con l'apertura dello scarico di fondo il gestore non intende affatto disfarsi del sedimento, né è obbligato a farlo ma si trova nella condizione di assistere ad un fenomeno imprescindibile di caduta di acqua mista a sabbia e ghiaia che naturalmente va a depositarsi sulle rive dell'alveo, nel caso di specie dei torrenti Rincine e Moscia intorbidendo gli stessi ed anche il Fiume Sieve.

Il materiale che transita su quest'ultimi due torrenti non è dunque rifiuto, come del resto confermano le stesse linee guida ARPAT 2009, laddove analizzano puntualmente il fenomeno, osservato ma mal interpretato anche dalla Polizia Giudiziaria, precisando che *“Nel caso i sedimenti residui dello svaso risultino presenti in alveo, a valle della diga, e siano da rimuovere, questi dovranno essere considerati rifiuti qualora si tratti fanghi e/o siano contaminati oltre i limiti previsti dalla vigente normativa (ndr. rifiuti pericolosi) e/o non abbiano destinazione. In tali casi sono assoggettati al regime normativo, autorizzativo e gestionale dei rifiuti”*.

Appare dunque chiaro che laddove i sedimenti depositati a valle, nel caso di specie nell'alveo dei torrenti Rincine e Moscia, non debbano necessariamente essere rimossi dall'ente gestore e trattati come rifiuti o terre e rocce, ma possano invece più opportunamente essere lasciati dove sono per essere poi trasportati via dalla normale erosione delle acque, accentuata durante le piene, con conseguente impossibilità di identificare tali meri depositi dei sedimenti come rifiuti.

E d'altra parte, in subordinata ipotesi, anche laddove si dovesse ritenere, ma non si vede come, che lo spostamento dei sedimenti per effetto delle operazioni di svaso è equivalente alla gestione di rifiuti o di terre e rocce da scavo per effetto di mezzi meccanici (tutt'altra ipotesi come abbiamo visto), i sedimenti in questione spostati all'interno delle acque da monte a valle dello sbarramento non sarebbero comunque assimilabili a rifiuti.

L'art. 185, comma 3, del D.lgs 152 del 2006, prevede infatti che *“Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o*

della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni”.

La definizione di “acque superficiali” è contenuta all’art. 54, comma 1, lett. a) del D.lgs 152 del 2006, secondo cui sono “acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali” e sono “acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti”.

Tutte le condizioni descritte dalla citata norma per la qualificazione del sedimento come rifiuto non ricorrono pertanto nel caso di specie non essendo peraltro stato riscontrato neppure il superamento le soglie di pericolosità, come si evince da tutte le analisi e le attestazioni contenute nei progetti definitivi (doc. 7), 16) e 17) e come riconosciuto dallo stesso decreto di sequestro preventivo che ancorché erroneamente qualifica detti sedimenti come meri “rifiuti speciali” che supererebbero la colonna A ma che non sono pericolosi.

Il fatto descritto nel decreto di sequestro preventivo non è pertanto sussumibile nell’astratta ipotizzata fattispecie di reato, con conseguente necessità di procedere all’annullamento del gravato provvedimento cautelare.

1.4. Sul reato di cui all’art. 734 c.p.

L’art. 734 del c.p. sanziona “*Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda da milletrentadue euro a seimilacentonovantasette euro*”.

Anche tale ipotesi di reato non appare applicabile nel caso di specie posto che lo svaso del lago è stato effettuato proprio per tutelare l'ambiente lacuale e fluviale dal fenomeno dell'interrimento dell'invaso per il deposito dei sedimenti nonché per rispondere a precisi impegni assunti in tal senso con la Provincia ed in osservanza alle linee guide ARPAT 2009.

Il foglio di condizioni *“per l'esercizio e la manutenzione dell'invaso di Londa Torrente Rincine loc. Gorazzoia Comune di Londa”*, registrato in archivio provinciale al n. 176 del 29/04/09, prende infatti atto che *“Dai dati storici sulla gestione dell'invaso si è verificato che in sede di sopralluogo di controllo esperito nei primi anni novanta, è stato valutato come **“consistente” lo stato di interrimento dell'invaso.** E che, come conseguenza, alla fine degli anni novanta (19/12/1998) è stata condotta una prima operazione di svuotamento totale dell'invaso e la dragatura dei materiali accumulatisi a monte della traversa per un totale autorizzato di 35.000 m3, che comunque non è stato tutto rimosso, non comportando quindi un recupero di volume tale da poterlo assimilare alla configurazione originaria.*

Da tali operazioni si stima quindi che in 30 anni l'invaso per interrimento abbia perso circa il 40% della sua capacità d'accumulo d'acqua. Attualmente si hanno notizie di un elevato livello di riempimento che, essendo trascorsi circa 10 anni da quella prima operazione manutentiva straordinaria, avrebbe condotto alla necessità di un'ulteriore operazione di svuotamento del lago e di dragatura e ripulitura”.

La svaso del Lago di Londa è dunque avvenuto proprio per ripristinare l'equilibrio e la funzionalità dell'opera compromessa dal trascorrere del tempo senza che fosse mai stata effettuata la manutenzione doverosa e necessaria.

Il fatto che vi sia stato un impatto nel tratto a valle dello sbarramento in conseguenza delle operazioni di svaso è tuttavia indiscutibile ma era altresì

previsto e calcolato quale effetto mitigabile ma non eliminabile per poter svuotare il serbatoio ed eseguire in una seconda fase i lavori di manutenzione necessari.

Le stesse linee guida ARPAT 2009 considerano del resto tale impatto, osservando che *“La presenza e la gestione degli invasi artificiali (non si considerano gli impatti legati alla fase di realizzazione) comportano una serie di impatti ambientali (Tabella TI), in particolare sulla qualità e la quantità delle acque superficiali, delle acque sotterranee e, soprattutto, sull'assetto degli ecosistemi fluviali . Gli impatti più evidenti sono da correlare con le modifiche al regime dei corsi d'acqua interessati da sbarramenti e dighe, legate anche a particolari fasi della gestione di tali opere quali le operazioni di svaso delle acque”*.

Ed ancora *“L'esperienza maturata da ARPAT su scala regionale ha mostrato come l'operazione più impattante dal punto di vista ambientale sia, ovviamente, rappresentata dallo svaso completo, effettuato sia senza soluzione di continuità fino allo svuotamento totale, sia con fluitazioni ripetute”*.

Consapevole dell'inevitabile impatto ambientale conseguente allo svaso i due enti hanno preliminarmente:

1) effettuato *“n. 2 svasi parziali eseguiti in data 01/02/14 e 12/02/14 per verificare la funzionalità dello scarico di fondo, con manovre di apertura e chiusura a partire dal 50% fino al 100% della portata di scarico, in corrispondenza della fase di decrescita di piena (coda di piena) naturale per mitigare contemporaneamente l'effetto dello svaso stesso”* (vds. nota del Dott. Ventre trasmessa alla Provincia il 20 marzo 2014) **(doc. 8)**.

2) imputato al quadro economico dell'intervento, su indicazione della stessa Provincia **(doc. 10)**, una somma a copertura del ripopolamento della

fauna ittica, venuta meno sia per la fuoriuscita dei pesci dallo scarico di fondo, sia per i sedimenti trasportati;

3) richiesto a più riprese l'intervento della Polizia Provinciale Idraulica durante le operazioni di svaso e nei giorni successivi allo svaso, la disponibilità di personale della Polizia Provinciale per effettuare una operazione di recupero della fauna ittica nel tratto a valle dell'invaso in loc. Gorazzaio e la traslocazione nel vicino invaso nel Torrente Moscia a monte dell'abitato di Londa (**doc. 8**);

4) convocato un'assemblea pubblica per illustrare l'intervento alle associazioni dei pescatori ed alla cittadinanza (**doc. 11**);

5) avvertito formalmente tutti gli altri comuni interessati (**doc. 8**);

6) intervenuti nei giorni successivi per il recupero della fauna ittica deceduta e depositatasi lungo l'alveo, smaltita come rifiuto dalla AER S.p.A. (**doc. 20**).

Appare peraltro singolare che venga ravvisato il *fumus* del suddetto reato di alterazione delle bellezze naturali con la seguente motivazione contenuta nel provvedimento di sequestro: *l'improvviso, prolungato ed esteso mutamento delle caratteristiche chimiche e fisiche delle acque e dei torrenti "Rincine e Moscia" ha comportato un significativo peggioramento delle acque del fiume "Sieve", corso d'acqua sottoposto a vincolo paesaggistico, di cui è stata alterata la bellezza naturale*" (vds. pagina 7 del decreto di sequestro).

Non si comprende, infatti, come l'aver programmato e gestito una modesta piena nel torrente Rincine, e quindi nel torrente Moscia di cui il primo è affluente e pertanto un peggioramento della torbidità delle acque del fiume Sieve, in conseguenza delle svaso e per pochi giorni, possa aver in qualche modo danneggiato o alterato le bellezze naturali, quando tale

fenomeno meramente transitorio si verifica naturalmente in occasione di ogni piena con dimensioni ovviamente ben più importanti interessando l'intero fiume Sieve e tutti i suoi affluenti (non solo il Moscia).

Sulla scorta di quanto appena argomentato si deve pertanto ritenere che anche questi fatti rappresentati nel decreto di sequestro preventivo non siano in alcun modo sussumibili nella rubricata fattispecie di reato, considerato che l'impatto ambientale cagionato deve ritenersi connaturato all'intervento di svasso e compensato dai benefici ambientali derivanti dalla programmata operazione tesa ad eliminare il fenomeno dell'interrimento del Lago di Londa, la cui scarsa funzionalità e ridotta capacità di regolazione delle piene, oltre ad impattare sull'ambiente, può mettere a rischio la sicurezza pubblica a valle.

1.5. Sul reato di cui agli art. 452 in relazione all'art. 440 c.p.

L'art. 440 c.p. dispone che *“Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni”*, mentre il successivo art. 452 c.p. prevede una riduzione della pena in caso di reato colposo.

Il decreto di sequestro preventivo ritiene sussista il *fumus* del reato in questione in quanto gli *“effetti dello svasso si manifestavano presso l'impianto di potabilizzazione di “Publiacqua S.p.A.” posto sul fiume “Sieve” [...] Ed infatti presso tale impianto, almeno dal giorno 16/06/2014 al giorno 18/06/2014, i valori delle acque grezze del fiume Sieve hanno reso necessario appositi trattamenti di potabilizzazione per poter essere rese idonee all'uso umano, essendosi riscontrato un elevato inquinamento microbiologico, elevata torbidità e concentrazioni rilevanti di amoniaca, nitriti e ferro”*.

In sostanza si afferma che la piena provocata dallo svaso ed il trasporto solido che ha percorso i torrenti Rincine e Moscia per giungere nel fiume Sieve avrebbe intorbidito le acque costringendo l'impianto di Publiacqua S.p.A. – che si badi bene non ha mai interrotto il servizio – ad effettuare più elevati trattamenti di potabilizzazione.

Tutto ciò, evidentemente, non ha niente a che vedere con l'ipotizzato ed inesistente reato di abbandono dei rifiuti di cui abbiamo trattato innanzi, posto che non si sta discutendo delle infinitesimali particelle di idrocarburi riscontrate in alcuni isolati campioni di sedimento presenti nell'alveo, quanto piuttosto di una maggiore concentrazione della terra nell'acqua che ha portato ad un innalzamento dei valori tipici (innalzamento microbiologico, nitrati, amoniaca e ferro).

Ma tutto ciò è quanto accade sempre in occasione di ogni piena di consistente dimensione, durante la quale le acque diventano torbide in quanto cariche di materiale in sospensione (terra), con la necessità di incrementare i livelli di potabilizzazione per abbattere appunto i nitriti, l'amoniaca ed il ferro.

Prova di ciò la si riscontra anche da un breve esame delle linee guida ministeriali del 20 marzo 2013 sui *“Trattamenti delle acque destinate al consumo umano”* approvate ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012 n. 25, in cui si legge *“Alle concentrazioni di normale utilizzo, la disinfezione con cloro richiede dei tempi di contatto di almeno 30 minuti ed è **condizionata dalla torbidità**. Il quantitativo di reagente da utilizzare (cloro richiesta) è funzione della concentrazione in acqua delle specie da ossidare, in particolare **ammoniaca, sostanze organiche, microrganismi, ioni ferrosi e manganosi, nitriti e idrogeno solforato” (doc. 21)**.*

Affinché si possa configurare il reato previsto dall'art. 440 c.p. la Corte di Cassazione ritiene peraltro che debba sussistere *“il requisito oggettivo della*

pericolosità per la salute pubblica come conseguenza delle condotte indicate, là dove per corruzione della sostanza si intende l'immissione nella cosa di elementi che ne alterano l'essenza rendendola nociva, per adulterazione si intende la modificazione della composizione naturale della sostanza stessa alla quale vengono sottratte componenti utili ovvero aggiunti elementi di qualità inferiore e per contraffazione si intende l'inganno sulla genuinità della sostanza, alterata nella sua integrità con componenti diverse per qualità e quantità rispetto a quelle dichiarate ovvero che tradizionalmente la formano” (Sezione I Penale, 7 novembre 2013 n. 50566).

Ebbene, esclusa immediatamente la possibilità di ravvisare una *adulterazione* dell'acqua realizzata con l'inganno, non si vede come comunque possano ravvisarsi i requisiti della *pericolosità* e della *corruzione per aver reso la sostanza nociva* per la salute pubblica, considerato che la torbidità dell'acqua non ne comporta la nocività e che gli impianti di potabilizzazione di Pubblacqua S.p.A. sono ampiamente in grado di incrementare i livelli di potabilizzazione in conseguenza di fenomeni di maggiore torbidità delle acque per sospensione di terra, come dà atto anche il decreto di sequestro, sono provvisti di tutti i meccanismi di rivelazione delle sostanze presenti nell'acqua e nel caso di specie non si sono neppure trovati di fronte ad una sostanza nociva ma soltanto ad un fenomeno di significativo intorbidimento (acqua carica di terra) causato da una imprescindibile operazione di svaso.

Si consideri inoltre che anche tale aspetto era stato calcolato e tenuto di conto dai tecnici degli enti che sono rimasti in costante contatto con i responsabili di Pubblacqua S.p.A. durante tutto lo svaso, appurando direttamente che non vi fosse alcuna condizione di pericolo ed adottando soluzioni tecniche di mitigazione per ridurre quanto più possibile il fenomeno.

*** **

2. Sulla carenza del *periculum in mora*

Quanto all'assenza del *fumus boni iuris* si ritiene sufficiente confutare la tesi secondo la quale l'acqua mista a sabbia e ghiaia uscita dallo scarico di fondo per lo svaso non è rifiuto speciale, posto che solo in base a questa considerazione si è ritenuto di dover disporre il sequestro e la chiusura dello scarico. Gli altri due reati sono pertanto stati esaminati solo per completezza di esposizione del contesto di riferimento.

Ciò premesso, si deve conseguentemente concludere anche per l'insussistenza di un qualche seppur lato *periculum in mora*, considerato che lo svuotamento dell'invaso del lago di Londa è durato solo un paio di giorni e che al termine delle operazioni tutti i sedimenti erano già usciti.

È del tutto evidente che dopo ben 221 giorni intercorsi tra lo svaso ed il sequestro (14 giugno 2014 – 21 gennaio 2015), le acque in uscita dallo scarico di fondo dell'invaso erano perfettamente chiare, cosicché la possibilità che uscisse ancora acqua mista a ghiaia e sabbia era non solo remota ma addirittura insussistente e non a caso di tale possibilità in concreto il provvedimento gravato non ne dà minimamente atto.

Trova dunque applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“Ai fini della legittimità dell'adozione del sequestro preventivo, il periculum in mora va inteso in senso oggettivo e cioè come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa. Il pericolo può derivare non solo dalla potenzialità della cosa di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità che la cosa contribuisca ad agevolare la commissione di ulteriori reati, e richiede quindi un pregnante accertamento, sulla base di precisi elementi di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che*

la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assunta, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto (la natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ovvero all'agevolazione di altri reati".

Esclusa dunque la sussistenza del *periculum in mora* a fondamento del provvedimento cautelare, anche per la carenza di ogni probabilità riguardo al reiterarsi dell'ipotizzato reato, si deve considerare come ad oggi sussista invece un grave pregiudizio per gli interessi pubblici rappresentati dal Comune di Londa e dall'Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisevie in quanto l'opera pubblica programmata dai due enti, per la quale gli stessi dispongono di specifici finanziamenti regionali per l'asporto del materiale ad alveo vuoto (fase B), è stata arrestata in una fase nevralgica, ovverosia dopo che il progetto esecutivo è stato redatto, dopo che nel mese di dicembre 2014 sono state completate le caratterizzazioni definitive da parte di ARPAT e dopo che tutto era sostanzialmente pronto per iniziare i lavori di asportazione dei materiali a bacino.

La chiusura dello scarico di fondo effettuata con l'esecuzione del sequestro preventivo ha inoltre comportato che il Lago di Londa si riempisse nuovamente d'acqua, cosicché ad oggi si stanno nuovamente accumulando depositi leggeri di sabbia e ghiaia che incrementando di giorno in giorno, usciranno nuovamente dallo scarico di fondo una volta che questo dovrà essere nuovamente aperto per eseguire i successivi lavori di asportazione del sedimento solido che non si è ancora potuto rimuovere con i mezzi meccanici. È dunque **essenziale provvedere subito** alla riapertura dello scarico di fondo in modo da rilasciare nuovamente nei torrenti a valle acqua ancora chiara,

evitando di apportare un nuovo ed originariamente inevitabile impatto sugli ecosistemi sottostanti la briglia.

Qualora il sequestro preventivo non venga annullato, inoltre, il Comune perderà definitivamente i finanziamenti regionali e quindi la possibilità di eseguire l'opera pubblica programmata da oltre dieci anni e per la quale sono stati interessati numerosissimi enti pubblici, l'ARPAT, i progettisti nonché i laboratori di analisi e l'impresa appaltatrice.

A causa del sequestro preventivo, infine, **il gestore dell'invaso non può più effettuare le manovre di sicurezza** previste dalla normativa vigente e dallo stesso foglio condizioni di gestione a fronte di fenomeni di piena, cosicché non potendo regimare il flusso delle acque attraverso l'accesso agli organi di manovra dello scarico di fondo attualmente sussiste una condizione pericolo per le alluvioni che si potranno creare a monte ed a valle della briglia.

*** **

P.Q.M.

si confida che l'Ecc.mo Tribunale del Riesame di Firenze voglia annullare il decreto di sequestro preventivo emesso l'8 gennaio 2015 dal G.I.P. Dott. M.M. Dolores Limongi ed eseguito il 21 gennaio 2015.

IN VIA ISTRUTTORIA SI DEPOSITANO:

- 1) delibera di Giunta del Comune di Londa n. 4 del 26 gennaio 2015;
- 2) nomina dei difensori depositata presso l'Autorità Procedente da parte del Sig. Aleandro Murras;
- 3) nomina dei difensori depositata presso l'Autorità Procedente da parte del Sig. Antonio Ventre;
- 4) foglio di condizioni *"per l'esercizio e la manutenzione dell'invaso di Londa Torrente Rincine loc. Gorazzaio Comune di Londa"*, registrato in archivio provinciale al n. 176 del 29/04/09;

- 5) linee guida ARPAT 2009 “*Gli invasi artificiali. Elementi per una gestione sostenibile*”;
- 6) nota dell’Unione dei Comuni di trasmissione del progetto definitivo rev. n. 1 del 20 novembre 2013;
- 7) relazione generale al progetto definitivo rev. n. 1 del 5 ottobre 2013;
- 8) nota del 20 marzo 2014 dell’Unione dei Comuni sulle modalità di svaso;
- 9) nota del 12 giugno 2014 prot. 3958/11 recante ad oggetto “*Comunicazione apertura scarico di fondo per lo svuotamento dell’invaso in data 14/06/14*”;
- 10) nota della Provincia di Firenze, Dipartimento del Territorio, del 1 aprile 2014 n. prot. 144158;
- 11) comunicato stampa di convocazione dell’assemblea pubblica nella sala consiliare per il 17 marzo 2014;
- 12) allerta meteo della Protezione Civile per il 14 giugno 2014;
- 13) estratto del Piano Provinciale della Tutela delle Acque della Provincia di Firenze;
- 14) registro delle letture di invaso del 14 giugno 2014;
- 15) decreto di sequestro preventivo R.G.N.R. 21524/14 – R.G.G.I.P. 11851/14 – GIP Dott. M.M. Dolores Limongi;
- 16) integrazioni al progetto definitivo rev. n. 2 del 31 marzo 2014;
- 17) nota del 13 giugno 2014 di trasmissione alla Provincia di Firenze del progetto definitivo n. 3;
- 18) autorizzazione idraulica della Provincia di Firenze assunta con provvedimento dirigenziale del 16 giugno 2016 n. 2318;
- 19) nota ARPAT del 9 dicembre 2014 relativa agli esiti delle caratterizzazioni;
- 20) fatture AER S.p.A. per smaltimento dei pesci;

Avv. ti Salvatore Medaglia e Francesco Barchielli
Via B. Lupi 29 – 50129 Firenze
Tel. 055 26.70.318 – Fax. 055 26.75.148
salvatore.medaglia@studiomedaglia.it – f.barchielli@studiobarchielli.it
salvatore.medaglia@firenze.pecavvocati.it

21) estratto dalle linee guida ministeriali sul trattamento delle acque per consumo umano.

Firenze, 30 gennaio 2015

Avv. Salvatore Medaglia

Avv. Francesco Barchielli